

---

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

---

*[Handwritten signature]*

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

\_\_ Articolo 1 - Finalità e definizioni

\_\_ Articolo 2 - Ambito di applicazione

\_\_ Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

\_\_ Articolo 4 - Notificazione

\_\_ Articolo 5 - Responsabile

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### *Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

\_\_ Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

\_\_ Articolo 7 - Obblighi degli operatori

\_\_ Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

\_\_ Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

\_\_ Articolo 10 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione II - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI*

\_\_ Articolo 11 - Sicurezza dei dati

\_\_ Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati

\_\_ Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

\_\_ Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### *Sezione III - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

\_\_ Articolo 15 - Comunicazione

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

\_\_ Articolo 16 - Tutela

### **CAPO V - MODIFICHE**

\_\_ Articolo 17 - Modifiche regolamentari

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Boscotrecase, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3) Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Boscotrecase, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Boscotrecase e gestito dal Comando di Polizia Locale.

---

### **Articolo 3**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Boscotrecase, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo ;
- c) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
- d) controllo di determinate aree in relazione all'abbandono dei rifiuti

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 4**

##### **Notificazione**

1. Ai sensi del provvedimento generale del Garante del 08.04.2010, pubblicato sulla G.U. n° 99 del 29.04.2010, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la tutela del patrimonio e della sicurezza delle persone è escluso dall'obbligo di notificazione.

#### **Articolo 5**

##### **Responsabile**

- 1) Il Comandante di Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e), e assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 3) Egli custodisce le chiavi della porta di accesso al server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- 4) Copia delle chiavi della porta di accesso al server sono custodite in busta sigillata in apposito armadio di sicurezza/cassaforte.
- 5) La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.
- 6) Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio.  
Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.
- 7) Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

8) In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare al sostituto, il codice di apertura della cassaforte dove sono custodite le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.

---

### CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### *Sezione I*

#### ***RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI***

##### **Articolo 6**

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installati sul territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, in allegato

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di polizia locale.

Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni solari successivi all'evento

4) Successivamente ai 7 giorni solari le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

##### **Articolo 7**

##### **Obblighi degli operatori**

---

1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2. e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

3) la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 8**

##### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.

3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4) Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Articolo 9**

##### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1) Il Comune di Boscotrecase, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura minima:

"Comune di Boscotrecase – " Area soggetta a videosorveglianza ". La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze.

2) Il Comune di Boscotrecase si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

---

#### **Articolo 10**

##### **Diritti dell'interessato**

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile

anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

4) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### *Sezione II*

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI**

### **Articolo 11**

#### **Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale.

2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in ufficio non accessibile al pubblico.

### **Articolo 12**

#### **Cessazione del trattamento dei dati**

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

### **Articolo 13**

#### **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

### **Articolo 14**

#### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

### *Sezione III*

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Articolo 15**

#### **Comunicazione**

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Boscotrecase a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

### **CAPO IV**

## **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 16**

#### **Tutela**

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

---

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Articolo 17**

#### **Modifiche regolamentari**

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
- 3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.